

## CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 26 aprile 1895, *Pres. BIANCHI P., Est. GIORGI; Tumesi (AVV. VILLA) c. Ministero dell'Interno, prefetto e sindaco di Brescia.*

**Giustizia amministrativa — Atto amministrativo lesivo di diritto — Possesso — Servitù — Sentenza — Esecuzione — Sezione IV — Ricorso** (L. sul Consiglio di Stato, 2 giugno 1889, art.23).

*E' inammissibile il ricorso alla IV Sezione per obbligare l'autorità amministrativa ad eseguire le sentenze dell'autorità giudiziaria quando queste sono relative ad atti compiuti iure gestionis, non iure imperii. (1)*

*Il privato, che abbia ottenuto dal tribunale una sentenza di reintegra nel possesso di un diritto di presa acqua da un canale patrimoniale del Comune, non può ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato contro il rifiuto del Comune ad eseguire la sentenza, ma deve procedere per le vie esecutive ordinarie, a termini del codice di procedura civile.*

La Sezione, ecc.—Ritenuto che il ricorrente Tumesi, essendo proprietario di una villa in Mompiano presso Brescia, usava da molti anni della facoltà di estrarre l'acqua dal canale principale che alimenta le fontane di Brescia, mediante una pompa aspirante che immette nel canale.

Che la Giunta municipale di detta città invitò nell'anno scorso il Tumesi a riconoscere che tale uso era precario ed a pagare un canone, sottomettendosi alle prescrizioni stabilite nel nuovo regolamento comunale per l'uso dell'acqua potabile dell'acquedotto comunale di Brescia.

Che essendosi il Tumesi rifiutato di aderire a tale invito, l'Amministrazione municipale sterilizzò la pompa, spogliando il Tumesi dell'uso dell'acqua.

Che il Tumesi citò il Comune innanzi alla pretura locale per essere reintegrato nell'uso dell'acqua, ma la pretura rigettò le sue domande.

Che esso allora propose appello avanti il Tribunale civile di Brescia, il quale con sentenza 11 settembre 1894, in riparazione alla sentenza pretoriale, giudicò dovere il Comune di Brescia reintegrare il Tumesi nel possesso della servitù attiva di estrarre mediante la pompa esistente nella corte della casa al civico numero 284 in Mompiano, e pescante nel canale maestro delle fontane pubbliche della città di Brescia, l'acqua necessaria agli usi domestici di detta casa, del quale fu spogliato, con ordine al prefato Comune di far rimuovere, entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza, i manufatti che hanno sterilizzata e resa inattiva la suddetta pompa, riservata al Tumesi ogni ragione di danno da farsi valere in sede separata.

Che invitato il Comune di Brescia a dare esecuzione a questa sentenza vi si rifiutò con nota del 13 ottobre 1894.

Che allora il Tumesi si rivolse alla prefettura di Brescia affinché costringesse il Comune a dare esecuzione al giudicato: ma la prefettura con nota del 3 novembre 1894 si dichiarò incompetente a provvedere, trattandosi di questione dipendente dall'autorità giudiziaria.

Che inutilmente ricorse allora il Tumesi anche al Ministero dell' interno, perché questi con nota del 30 novembre 1894 confermò le disposizioni negative della prefettura.

Osservò il Ministero che il codice civile e quello di procedura indicano quali siano i mezzi per dare esecuzione alle sentenze pronunciate anche contro i Comuni. Né sembra applicabile la disposizione dello art.23 n. 6 della legge 2 giugno 1889 (testo unico) circa i mezzi per obbligare la autorità amministrativa a conformarsi al giudizio dei tribunali che abbiano riconosciuto la lesione di un diritto civile e politico, perché questa disposizione si riferisce al caso in cui la sentenza abbia pronunciato sopra un atto amministrativo emanato *iure imperii*, che perciò, sebbene sia lesivo del diritto, non può

essere revocato dal giudice; mentre nel caso, secondo le chiare dichiarazioni della sentenza del Tribunale, non si tratta di un atto di tal natura, ma di un atto emanato *jure gestionis* relativamente ad acqua che non era demaniale, ma patrimoniale: tanto vero che il Tribunale accordò la reintegrazione in possesso, che sarebbe stata inconcepibile di fronte a un atto d'impero, contro cui non sono proponibili mai rimedi possessori.

Attesoché contro questo provvedimento ricorre alla IV Sezione il Tumesi, e fondandosi sull'art. 23 n. 6 della citata legge organica sul Consiglio di Stato, chiede che, ritenuta la competenza dell'autorità amministrativa, sia ingiunto al Comune di Brescia di dare esecuzione alla sentenza 11 settembre 1894 del Tribunale di Brescia.

Che i motivi di questo ricorso si appoggiano sulla competenza dell'autorità amministrativa per obbligare il Comune di Brescia a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale: e sostiene essere affatto arbitraria la distinzione fra atti compiuti *jure imperii* e atti compiuti *jure gestionis*, giacché lo scopo della citata disposizione è di provvedere alla esecuzione delle sentenze di tribunali, contro l'operato dell'autorità amministrativa nella sfera di tutte le attribuzioni di essa. Si appoggiano secondariamente sull'ingiustizia dell'opposizione fatta dal municipio, che pretende fondarsi su motivi d'igiene e polizia, che non concorrono menomamente e non furono mai allegati in precedenza. Tanto più che il regolamento comunale sull'uso delle acque potabili non può essere opposto al Tumesi, perché posteriore alla controversia, e perché fondato sopra un asserto diritto di proprietà sulle acque, che non ha base e non è riconosciuto dagli utenti; però insiste sulla conclusione e chiede pure che venga delegata una persona per provvedere all'esecuzione del giudicato qualora il Comune non voglia eseguirla.

Attesoché la legge 20 marzo 1865, allegato E, sull'abolizione dei tribunali del contenzioso amministrativo, mentre con l'art. 2 deferì alla giurisdizione dei tribunali ordinari ogni questione la quale vertesse sulla violazione di un diritto, volle per altro nell'art.4 che allorquando l'atto, con cui fu consumata la violazione del diritto, fosse un atto di autorità amministrativa, il potere giudiziario si limitasse a conoscere della violazione del diritto per l'effetto dei danni, e non potesse revocare l'atto, lasciando che lo stesso potere amministrativo provvedesse poi con le sue facoltà discreitive alla revoca dell'atto stesso.

Che a render completo questo procedimento è venuta poi la legge organica sul Consiglio di Stato 2 giugno 1889 (testo unico), la quale col n. 6 dello art. 25 ha dato alla IV Sezione l'attribuzione di richiamare coattivamente l'autorità amministrativa a conformarsi al giudicato del tribunale, affinché questo non rimanesse privo di efficace sanzione.

Che dunque questa attribuzione giurisdizionale della IV Sezione è di natura sua limitata a procurare la esecuzione di quelle sentenze dei tribunali, le quali in osservanza del citato art.4 della legge del 20 marzo 1865, allegato E, non poterono decretare la revoca dell'atto amministrativo. Ne può sensatamente estendersi a portare a esecuzione quei giudicati, che effettivamente pronunciarono la revoca dell'atto compiuto dalla Amministrazione: e ciò perché quell'atto non aveva nel concreto del caso i caratteri di un atto autoritario dinanzi al quale dovesse arrestarsi il potere esecutivo del giudice ordinario.

Attesoché, applicando questi criteri alla fattispecie che forma oggetto del ricorso, ben si vede che ricorrono gli estremi del secondo e non quelli del primo caso: perché il Tribunale di Brescia con la sua sentenza pronunciò sopra una azione possessoria di reintegrazione, l'accolse, e revocando nel modo più esplicito l'atto consumato dall'Amministrazione comunale in danno del Tumesi, ordinò al Comune di Brescia di far rimuovere entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza i manufatti che sterilizzano la pompa. E ben fece il Tribunale, perché in verità non si trattava di un atto consumato dal Comune in veste di potere municipale, ma come un semplice gestore del patrimonio comunale *more privato*.

Attesoché pertanto ben a ragione il prefetto di Brescia e il Ministero dell'interno si rifiutarono di provvedere all'esecuzione di un giudicato, da portarsi a esecuzione *ministero judicis* con i mezzi che appresta la comune procedura; e per la stessa ragione manca di buon fondamento il ricorso proposto a questa Sezione.  
Per questi motivi, rigetta, ecc.